

Roma 23/01/2015  
Prot. 422/SM/15/F  
Corrispondenza mezzo pec

Ai Direttori Generali delle Aziende del SSN  
Loro sedi

La Legge n.190 del 23 dicembre 2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, al comma 256 recita: “ Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto- legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.”

Il comma blocca ulteriormente il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, compreso il trattamento accessorio, che non può superare quello spettante per l'anno 2010, per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del D.Lgs 165/2001 e quindi non riguarda i contrattualizzati come i dipendenti del SSN.

Ciò premesso è decaduto il blocco delle retribuzioni dei dirigenti della sanità contrattualizzati così come in precedenza stabilito dall'art. 9 commi 1, 2, 2bis della Legge 122/2010.

Si mette in evidenza che l'incremento dell'indennità di esclusività che spetta al raggiungimento dei 5 e 15 anni di anzianità di servizio, così come previsto contrattualmente al superamento della specifica valutazione da parte del Collegio Tecnico, discende dall'art. 5 CCNL 8/6/2000 II° biennio economico, integrato dagli artt. 11 e 12 dello stesso CCNL sempre II° biennio, dall'art. 36 comma 4 del CCNL 3/11/2005 e dall'art. 28 comma 2 dello stesso CCNL.

Altresì non essendo più prorogato quanto stabilito all'art. 9 commi 1, 2 e 2bis della già citata Legge 122/10 spetta il passaggio alla fascia superiore di retribuzione di posizione per i dirigenti medici e sanitari che abbiano raggiunto i 5 anni di anzianità e sempre dopo positivo superamento della verifica del collegio tecnico prevista dal già citato art. 28 comma 2 del CCNL 3/11/05.

Tutto ciò premesso si invita formalmente codesta Azienda a dare immediata applicazione a quanto discende dagli articoli dei citati CCNL della dirigenza medica e sanitaria, erogando gli aumenti retributivi corrispondenti ad indennità di esclusività e retribuzione di posizione per i dirigenti che abbiano maturato nel periodo 2011-2014 l'anzianità di servizio di 5 e 15 anni con verifica positiva e nel caso che la verifica non fosse avvenuta come previsto nel I° trimestre successivo, vedi art. 5 comma 6 del CCNL 8/6/2000 della dirigenza II° biennio economico, provvedere immediatamente.

Gli aumenti dovranno essere erogati dal 1° gennaio 2015 e dovranno comprendere gli emolumenti non corrisposti al maturare dell'anzianità corrispondente ai 5 e 15 anni.

In mancanza di positivo riscontro nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente ci vedremmo costretti a ricorrere giudizialmente per la tutela dei diritti dei nostri iscritti, anche con azioni individuali, in tutte le sedi competenti, con maggior aggravio di costi da parte Vostra.

Si inviano distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale FASSID  
Dott.ssa Alessandra di Tullio

